

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Patrizia Ramsauer
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 22 maggio 2014 n. 113.14 Accattonaggio: chi controlla gli animali?

Signora deputata,

con riferimento alla sua interrogazione del 22 maggio 2014 rispondiamo di seguito alle sue domande.

1. Nel caso di presenza di cani, la Polizia (cantonale o comunale?) o chi di dovere (p.f. indicare a chi bisogna rivolgersi), controlla se gli animali hanno il microchip, se sono vaccinati contro la rabbia e se possiedono tutti i documenti in regola?

Il controllo dei cani, segnatamente per quanto riguarda la loro identificazione tramite microchip e la loro registrazione nell'anagrafe canina, compete in primo luogo alle autorità comunali in applicazione all'art. 3 della Legge cantonale sui cani.

Per quanto riguarda il controllo delle vaccinazioni, soltanto quella antirabbica risulta obbligatoria in base all'ordinanza federale sulle epizootie ma limitatamente ai cani che devono varcare il confine per recarsi in paesi esteri. I principali punti di verifica sono pertanto costituiti dai controllori doganali al momento del transito al confine e dagli studi veterinari nel quadro delle visite veterinarie richieste dai proprietari degli animali.

Riteniamo opportuno precisare in questo contesto che il protocollo di vaccinazione per i cani e i gatti importati da paesi dove esiste il pericolo della rabbia (Albania, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia, Ucraina; molti paesi asiatici, africani, del centro e sud America) è molto più impegnativo e prevede una vaccinazione di base, un controllo degli anticorpi dopo un mese nonché un ulteriore periodo di attesa di tre mesi. Il rispetto scrupoloso di queste disposizioni è estremamente importante per evitare il rischio di rabbia, una malattia notoriamente pericolosa anche per le persone.

2. In caso di presenza di altre specie animali, chi verifica che tutto sia in regola?

L'obbligo di identificazione nel settore degli animali da compagnia vige soltanto per i cani. Per le altre specie animali non si rende pertanto necessaria alcuna attività di controllo a questo riguardo.

3. In caso di mancato ossequio delle leggi di protezione degli animali, quale iter viene seguito e da chi (ad es. se il cane non è munito di microchip, se non è vaccinato regolarmente, se è visibilmente maltrattato, ecc.)?

In base all'articolo 5 della Legge cantonale sulla protezione degli animali, "nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali." Le autorità locali sono quindi investite della necessaria competenza per svolgere un'attività di sorveglianza sul rispetto delle varie disposizioni applicabili alla tenuta dei cani, come quelle riguardanti la loro identificazione, la registrazione nell'anagrafe canina, il pagamento della tassa annuale, l'autorizzazione cantonale per i cani delle razze soggette a restrizioni, la frequentazione dei corsi OPAn obbligatori nonché, evidentemente, le prescrizioni sulla protezione degli animali. Eventuali casi di presunta infrazione possono quindi essere segnalati all'autorità comunale, che potrà procedere ad ulteriori accertamenti e all'adozione delle misure di competenza comunale.

I provvedimenti amministrativi e sanzionatori in materia di protezione degli animali sono di competenza dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC). Per intervenire, l'UVC deve poter avvalersi di rapporti di costatazione ufficiali, allestiti ad esempio dall'autorità comunale, da un organo di polizia comunale o cantonale, da un veterinario ufficiale o da ispettori accreditati. Nel 2013 sono giunte all'Ufficio veterinario 67 denunce per maltrattamento di animali. Se dagli accertamenti risulta che il proprietario degli animali ha commesso un'infrazione all'OPAn, l'UVC intima una decisione amministrativa in modo da ripristinare una situazione di conformità e quindi un trattamento adeguato degli animali. A dipendenza della gravità, le misure possono limitarsi ad una semplice richiesta di adeguamento della tenuta oppure possono risultare più incisive e sfociare in un sequestro di animali e in un divieto di tenuta per tempo limitato o illimitato.

Oltre all'aspetto amministrativo, l'UVC è tenuto ad applicare il codice di procedura penale per i reati minori, perseguibili a livello amministrativo.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa due ore lavorative.

Voglia gradire, signora deputata, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)